

Allegato "A" al N. 26230/13515 di Rep.

S T A T U T O

DENOMINAZIONE, OGGETTO, SEDE E DURATA

Art. 1) È costituita una Società per Azioni denominata

"ISAGRO S.p.A."

Art. 2) La Società ha per oggetto la ricerca e lo sviluppo, la produzione, il commercio e la distribuzione in Italia e all'estero di prodotti chimici e naturali per uso agricolo, domestico e veterinario, nonché la commercializzazione di sementi e la fornitura di servizi e di prodotti chimici e naturali per la prevenzione, il mantenimento e la cura dell'ecosistema.

In via strumentale e comunque non prevalente, la Società potrà:

- compiere qualsiasi operazione commerciale, industriale, e finanziaria, mobiliare ed immobiliare, necessaria od utile per il conseguimento dell'oggetto sociale, inclusa la concessione di garanzie reali e/o personali nell'interesse proprio o di terzi;
- assumere e concedere interessenze e partecipazioni in altre società, enti od imprese, costituite o costituende, aventi oggetto analogo od affine o comunque connesso al proprio, sia direttamente sia indirettamente;
- emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili.

La Società non potrà in alcun caso svolgere attività riservate alle banche o ad altri intermediari autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge regolamentari in materia bancaria, creditizia e finanziaria.

Art. 3) La Società ha sede nel Comune di Milano, all'indirizzo risultante dall'apposita dichiarazione depositata presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Art. 4) Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dal Libro dei Soci.

Art. 5) La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata.

CAPITALE

Art.6) Il capitale sociale è di Euro 24.961.207,65 (ventiquattromilioni novecentosessantunomiladuecentosette/65) ed è suddiviso in numero 38.724.879 (trentottomilionisettecetoventiquattromilaottocentottantanove) azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale. Le azioni possono essere sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata disciplinato dalla normativa vigente.

La Società potrà ricevere finanziamenti dai soci, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia; i finanziamenti effettuati dai soci alla Società si intendono infruttiferi di interessi, salvo espressa diversa deliberazione.

I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione nei termini e modi che reputa convenienti. A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorre l'interesse annuo nella misura del tasso ufficiale di riferimento, fermo il disposto dell'articolo 2344 cod. civ.

Art. 7) Le azioni ordinarie sono nominative, indivisibili e liberamente trasferibili. Ciascun socio ha diritto di recedere dalla società nei casi previsti dalla legge, fatta eccezione per i casi previsti dall'art. 2437, comma 2, cod.

civ..

ASSEMBLEA

Art. 8) L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci.

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.

Essa può essere convocata fuori dalla sede sociale, purché in Italia e nei Paesi membri dell'Unione Europea.

L'Assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

Art. 9) Ogni socio ha diritto ad un voto per ogni azione ordinaria.

Art. 10) L'assemblea può essere convocata con avviso comunicato ai soci al recapito o numero di telefax o indirizzo e-mail o altro, risultanti dal libro soci con mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nell'avviso devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nello stesso avviso saranno indicati il giorno, il luogo e l'ora per l'adunanza di seconda convocazione, qualora la prima andasse deserta.

Anche senza formale convocazione, l'assemblea è egualmente valida qualora si costituisca in forma totalitaria con la presenza dell'intero capitale sociale, della maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo.

Art. 11) L'intervento e la rappresentanza dei soci in Assemblea sono regolati dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge mediante delega scritta.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervenire all'Assemblea.

È consentito l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare è necessario che sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 12) L'Assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente se nominato, oppure in mancanza di entrambi, da altra persona delegata dal consiglio di amministrazione, in difetto di che l'Assemblea elegge il proprio presidente.

L'Assemblea nomina un Segretario, anche non socio.

Le votazioni nelle assemblee, tanto ordinarie quanto straordinarie, avverranno secondo le modalità stabilite dal Presidente dell'Assemblea e comunque

nel rispetto delle disposizioni di legge.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Nei casi di legge ed inoltre quando il Presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da Notaio.

Sono di esclusiva competenza dell'Assemblea straordinaria l'emissione di prestiti obbligazionari convertibili.

Art. 13) L'Assemblea ordinaria e l'Assemblea straordinaria si costituiscono e deliberano validamente con le maggioranze stabilite dalla legge.

AMMINISTRAZIONE

Art. 14) L'amministrazione della Società è affidata a un Amministratore Unico o ad un Consiglio di Amministrazione composto da tre a undici membri, nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente eletti dall'Assemblea.

Gli amministratori, che possono essere anche non soci, durano in carica per tre esercizi o per un periodo di tempo inferiore, se così determinerà l'Assemblea all'atto della nomina, e sono rieleggibili.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 cod. civ..

Art. 15) Qualora per dimissioni o per altre cause venga a mancare la maggioranza degli amministratori, si intende dimissionario l'intero Consiglio e deve convocarsi senza ritardo l'Assemblea per la nomina di tutti gli amministratori.

Art. 16) Il Consiglio di Amministrazione, quando non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge tra i suoi membri un Presidente ed ha facoltà di nominare uno o più Vice Presidenti, nonché un segretario, anche non amministratore o non socio.

Il Consiglio di Amministrazione, può delegare le proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto di alcuni dei suoi membri, o ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega all'atto della nomina, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2381 cod. civ..

L'Organo Amministrativo può nominare direttori nonché institori, procuratori ad negotia e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti.

Il Consiglio di Amministrazione può istituire comitati, composti da membri del consiglio stesso, di natura esclusivamente consultiva e/o propositiva, determinando il numero dei membri di tali comitati e le funzioni ad essi attribuite.

Art. 17) Il Consiglio si raduna sia nella sede sociale sia altrove, purché in Italia e nei paesi membri dell'Unione Europea, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi membri o dal Collegio Sindacale.

Art. 18) La convocazione viene fatta con lettera, telegramma, posta elettronica o telefax da spedirsi almeno 5 (cinque) giorni prima della adunanza a ciascun Amministratore ed a ciascun Sindaco Effettivo e, nei casi di urgenza, con telegramma, posta elettronica o telefax da spedirsi 2 (due) giorni prima.

In assenza di formalità di convocazione è comunque validamente costituito il Consiglio qualora siano presenti la maggioranza degli Amministratori in carica e dei Sindaci Effettivi, purché gli aventi diritto a intervenire siano stati preventivamente informati.

Art. 19) Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la

presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni del Consiglio sono fatte risultare mediante verbale firmato dal Presidente e dal segretario all'uopo di volta in volta nominati.

È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonché di poter visionare e ricevere documentazione e di poterne trasmettere.

Art. 20) L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezioni di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge riserva all'Assemblea.

Oltre ad esercitare i poteri che gli sono attribuiti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione è competente a deliberare circa:

- (i) fusione per incorporazione di società possedute almeno al 90 % (novanta per cento) (cfr. artt. 2505 e 2505 bis, cod. civ.);
- (ii) modifiche statutarie necessarie per l'adeguamento a disposizioni normative;
- (iii) trasferimento della sede sociale nell'ambito del territorio nazionale.

FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE

Art. 21) Al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed agli Amministratori Delegati, quando nominati, è attribuita disgiuntamente la firma sociale e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed anche in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

La rappresentanza della Società spetta inoltre a quelle persone anche estranee all'Organo amministrativo da questo designate nell'ambito e per l'esercizio dei poteri loro attribuiti.

BILANCIO E UTILI

Art. 22) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

A decorrere dal 1 gennaio 2022 gli esercizi sociali si chiuderanno il 31 agosto di ogni anno.

Entro i termini e con le forme di legge, il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio, completo di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa a norma di legge, corredato della propria relazione sull'andamento della gestione.

Art. 23) Gli utili netti risultanti dal bilancio, regolarmente approvato dall'Assemblea, dedotto il 5% (cinque per cento) per la riserva legale fino al raggiungimento del limite di legge, saranno destinati secondo quanto stabilito dall'Assemblea.

I dividendi non riscossi nel termine di 5 (cinque) anni dal giorno in cui divennero esigibili andranno prescritti a favore della Società.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 24) Il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) Sindaci Effettivi e 2 (due)

Sindaci Supplenti nominati dall'Assemblea.

L'Assemblea nomina il Presidente del Collegio Sindacale.

Il Collegio rimane in carica per 3 (tre) esercizi, ai sensi dell'art. 2400 cod. civ.

In caso di sostituzione di un Sindaco si applicano le disposizioni di cui all'art. 2401 cod. civ.

CONTROLLO CONTABILE

Art. 24-bis) Il controllo contabile è esercitato dai soggetti previsti dalla legge. Ricorrendone le condizioni di legge, l'Assemblea ordinaria potrà attribuire il controllo contabile al Collegio Sindacale.

SCIoglIMENTO

Art. 25) Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri, con le maggioranze previste nell'articolo 13 del presente statuto.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 26) Per tutto quanto non specificamente previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi speciali in materia.